Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 87 del 13 aprile 2012 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 13 aprile 2012

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 72

MINISTERO DELLA SALUTE

Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all'esercizio in Italia di talune professioni sanitarie.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Abraham Bindu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/38612 del 24 ottobre 2005 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "Infermiere", conseguito in India nel 1999 dalla Sigra **ABRAHAM Bindu,** nata a Kallara-Kerala (India) il giorno 28.11.1978;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto la Sigra **ABRAHAM Bindu** non si è iscritta all'albo professionale entro i due anni dalla data del rilascio;

VISTO il successivo decreto dirigenziale DGRUPS/IV/63408 del 4 dicembre 2009 di rinnovo del riconoscimento del suddetto titolo professionale, il quale ha perso efficacia ai sensi dell'art.50, comma 8 bis del citato D.P.R. n.394 del 1999;

VISTA la nuova richiesta di riconoscimento del titolo professionale proposta dalla Sigra **ABRAHAM Bindu** in data 10 gennaio 2011;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della medesima Direzione per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

1. Il titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 1999, presso la “Sri Deveraj Urs School of Nursing” di Kolar (India), dalla Sigra **ABRAHAM Bindu** nata a Kallara-Kerala (India) il giorno 28 novembre 1978, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.
2. La Sigra **ABRAHAM Bindu** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2012

p. Il Direttore generale: BISIGNANI

12A03841

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Mohajer Nacib Bayrem, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **MOHAJER Nacib Bayrem** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**infermiere"** conseguito in **Tunisia,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "Infermiere" conseguito nell'anno 2005 presso la Scuola Professionale Privata "Ettaoufix" di Bizerte (Tunisia) dal Sig. **MOHAJER Nacib Bayrem,** nato a Menzel Bourguiba - (Tunisia) il 30 agosto 1977**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. Il Sig. **MOHAJER Nacib Bayrem** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2012

p. Il Direttore generale: BISIGNANI

12A03842

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Zdini Mohamed, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **ZDINI Mohamed** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**infermiere"** conseguito in **Tunisia,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "Infermiere" conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola Professionale di Tunisi (Tunisia) dal Sig. **ZDINI Mohamed,** nato a Tunisi (Tunisia) il 2 novembre 1974**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. Il Sig. **ZDINI Mohamed** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2012

p. Il Direttore generale: Bisignani

12A03843

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sayeh Hanen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig. ra **SAYEH Hanen** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**infermiere"** conseguito in **Tunisia,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "Infermiere" conseguito nell'anno 2004 presso la Scuola Professionale di Tunisi (Tunisia) dalla Sig.ra **SAYEH Hanen,** nata a Tunisi (Tunisia) il 18 gennaio 1977**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sig.ra **SAYEH Hanen** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2012

p. Il Direttore generale: BISIGNANI

12A03844

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Salami Rached, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **SALAMI Rached** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**infermiere"** conseguito in **Tunisia,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "Infermiere" conseguito nell'anno 2007 presso la Scuola Professionale di Beja (Tunisia) dal Sig. **SALAMI Rached,** nato a Beja (Tunisia) il 5 febbraio 1984**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. Il Sig. **SALAMI Rached** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2012

p. Il Direttore generale: BISIGNANI

12A03845

DECRETO 13 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Balbi Juan José, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998, che recita: "Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'art. 49 relativo al riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni;

VISTO il D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO, in particolare, l'art. 60 commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

VISTA l'istanza in data 02/02/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Balbi Juan José, nato a Mar del Plata (prov. di Buenos Aires) - Argentina il giorno 11/02/1948, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Licenciado en Psicología", conseguito in data 24 aprile 1975 presso la "Universidad de Buenos Aires" di Buenos Aires (Argentina), ai fini dell'esercizio, in Italia, dell'attività psicoterapeutica;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

PRESO ATTO che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 23 febbraio 2012, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Licenciado en Psicología", conseguito in data 24 aprile 1975 presso la "Universidad de Buenos Aires" di Buenos Aires (Argentina) dal Sig. Balbi Juan José, nato a Mar del Plata (prov. di Buenos Aires) - Argentina il giorno 11/02/1948, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio dell'attività psicoterapeutica in Italia.
2. Il Dott. Balbi Juan José, già iscritto alla sez. A dell'Ordine degli psicologi della regione Lazio dal 20 febbraio 2012, è autorizzato, pertanto, ad esercitare in Italia l'attività psicoterapeutica, previa registrazione della relativa qualifica presso l'albo degli Psicologi dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta annotazione.
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non registri detta qualifica al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2012

p. Il Direttore generale: PARISI

12A03846

DECRETO 13 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Holzer Veronika, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTI, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato Decreto Legislativo;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente "modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

VISTA l'istanza in data 07/10/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Holzer Veronika, nata a Vipiteno (BZ) il giorno 31/01/1983, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "klinische Psychologin" e di "Gesundheitspsychologin", con cui è registrata dal 6 maggio 2010 presso il "Bundesministerium für Gesundheit" (Austria), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

PRESO ATTO che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 23 febbraio 2012, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "klinische Psychologin" e di "Gesundheitspsychologin", con cui la Sig.ra Holzer Veronika, nata a Vipiteno (BZ) il giorno 31/01/1983, di cittadinanza italiana, è registrata dal 6 maggio 2010 presso il "Bundesministerium für Gesundheit" (Austria), è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.
2. La Dott.ssa Holzer Veronika è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di "Psicologo", previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2012

p. Il Direttore generale: PARISI

12A03847

DECRETO 13 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Höhn Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTI, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato Decreto Legislativo;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente "modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

VISTA l'istanza in data 10/10/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Höhn Maria, nata a Bolzano il giorno 24/09/1983, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "klinische Psychologin" e di "Gesundheitspsychologin", con cui è registrata dal 6 maggio 2010 presso il "Bundesministerium für Gesundheit" (Austria), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

PRESO ATTO che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 23 febbraio 2012, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "klinische Psychologin" e di "Gesundheitspsychologin", con cui la Sig.ra Höhn Maria, nata a Bolzano il giorno 24/09/1983, di cittadinanza italiana, è registrata dal 6 maggio 2010 presso il "Bundesministerium für Gesundheit" (Austria), è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.
2. La Dott.ssa Höhn Maria è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di "Psicologo", previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2012

p. Il Direttore generale: PARISI

12A03848

DECRETO 13 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciocan Monica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore in tecniche psicologiche.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTI, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato Decreto Legislativo;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente "modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

VISTA l'istanza in data 30/11/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Ciocan Monica, nata a Bîrlad - Romania il giorno 06/09/1984, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Licenţiat în Psihologie", rilasciato in data 18 agosto 2009 dalla "Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza'" di Iaşi (Romania), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo sezione B (dottore in Tecniche psicologiche);

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

PRESO ATTO che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 23 febbraio 2012, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Licenţiat în Psihologie", rilasciato in data 18 agosto 2009 dalla "Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza'" di Iaşi (Romania) alla Sig.ra Ciocan Monica, nata a Bîrlad - Romania il giorno 06/09/1984, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore in Tecniche psicologiche.

2. La Dott.ssa Ciocan Monica è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di "Dottore in Tecniche psicologiche", previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. B dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione e ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2012

p. Il Direttore generale: PARISI

12A03849

DECRETO 13 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Rottensteiner Brigitta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTI, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato Decreto Legislativo;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente "modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

VISTA l'istanza in data 17/10/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Rottensteiner Brigitta, nata a Renon (BZ) il giorno 09/04/1971, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento della qualifica di "Psychotherapeutin - Existenzanalyse und Logotherapie", con cui è registrata dall'8 marzo 2011 presso il "Bundesministerium für Gesundheit" (Austria), ai fini dell'esercizio, in Italia, dell'attività psicoterapeutica;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

PRESO ATTO che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 23 febbraio 2012, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, la qualifica di "Psychotherapeutin - Existenzanalyse und Logotherapie", con cui la Sig.ra Rottensteiner Brigitta, nata a Renon (BZ) il giorno 09/04/1971, di cittadinanza italiana, è registrata dall'8 marzo 2011 presso il "Bundesministerium für Gesundheit" (Austria), è riconosciuta quale titolo abilitante all'esercizio dell'attività psicoterapeutica in Italia.

2. La Dott.ssa Rottensteiner Brigitta, già iscritta alla sez. A dell'Ordine degli psicologi della provincia di Bolzano dal 6 marzo 2002, è autorizzata, pertanto, ad esercitare in Italia l'attività psicoterapeutica, previa registrazione della relativa qualifica presso l'albo degli Psicologi dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2012

p. Il Direttore generale: PARISI

12A03850

DECRETO 13 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Alber Susanne, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTI, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato Decreto Legislativo;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente "modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

VISTA l'istanza in data 17/10/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Alber Susanne, nata a Bolzano il giorno 31/10/1975, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento della qualifica di "Psychotherapeutin - Existenzanalyse und Logotherapie", con cui è registrata dall'8 marzo 2011 presso il "Bundesministerium für Gesundheit" (Austria), ai fini dell'esercizio, in Italia, dell'attività psicoterapeutica;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

PRESO ATTO che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 23 febbraio 2012, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, la qualifica di "Psychotherapeutin - Existenzanalyse und Logotherapie", con cui la Sig.ra Alber Susanne, nata a Bolzano il giorno 31/10/1975, di cittadinanza italiana, è registrata dall'8 marzo 2011 presso il "Bundesministerium für Gesundheit" (Austria), è riconosciuta quale titolo abilitante all'esercizio dell'attività psicoterapeutica in Italia.

2. La Dott.ssa Alber Susanne, già iscritta alla sez. A dell'Ordine degli psicologi della provincia di Bolzano dal 28 marzo 2008, è autorizzata, pertanto, ad esercitare in Italia l'attività psicoterapeutica, previa registrazione della relativa qualifica presso l'albo degli Psicologi dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2012

p. Il Direttore generale: PARISI

12A03851

DECRETO 13 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Ferreira Delgado Jaques Mauricio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998, che recita: "Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'art. 49 relativo al riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni;

VISTO il D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO, in particolare, l'art. 60 commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

VISTA l'istanza in data 14/10/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Ferreira Delgado Jaques Mauricio, nato a Santos (Stato di São Paulo) - Brasile il giorno 10/05/1961, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Psicólogo", rilasciato in data 3 aprile 1984 dalla "Universidade de São Paulo - USP" di San Paolo (Brasile), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

PRESO ATTO che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 23 febbraio 2012, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Psicólogo", rilasciato in data 3 aprile 1984 dalla "Universidade de São Paulo - USP" di San Paolo (Brasile) al Sig. Ferreira Delgado Jaques Mauricio, nato a Santos (Stato di São Paulo) - Brasile il giorno 10/05/1961, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.

2. Il Dott. Ferreira Delgado Jaques Mauricio è, pertanto, autorizzato ad esercitare in Italia la professione di "Psicologo", previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2012

p. Il Direttore generale: PARISI

12A03852

DECRETO 13 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Begnini Ethel Terezinha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998, che recita: "Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'art. 49 relativo al riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni;

VISTO il D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO, in particolare, l'art. 60 commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

VISTA l'istanza in data 05/10/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Begnini Ethel Terezinha, nata a Medianeira (Stato del Paraná) - Brasile il giorno 01/01/1966, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Psicologo", rilasciato in data 30 gennaio 1993 dalla "Faculdade de Psicologia de Joinville" di Joinville (Brasile), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

PRESO ATTO che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 23 febbraio 2012, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Psicologo", rilasciato in data 30 gennaio 1993 dalla "Faculdade de Psicologia de Joinville" di Joinville (Brasile) alla Sig.ra Begnini Ethel Terezinha, nata a Medianeira (Stato del Paraná) - Brasile il giorno 01/01/1966, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.

2. La Dott.ssa Begnini Ethel Terezinha è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di "Psicologo", previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2012

p. Il Direttore generale: PARISI

12A03853

DECRETO 13 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Decó Katja, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTI, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato Decreto Legislativo;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente "modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

VISTA l'istanza in data 11/11/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Decó Katja, nata a Bolzano il giorno 27/08/1975, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento della qualifica di "Psychotherapeutin - Klientenzentrierte Psychotherapie", con cui è registrata dal 7 giugno 2011 presso il "Bundesministerium für Gesundheit" (Austria), ai fini dell'esercizio, in Italia, dell'attività psicoterapeutica;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

PRESO ATTO che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 23 febbraio 2012, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, la qualifica di "Psychotherapeutin - Klientenzentrierte Psychotherapie", con cui la Sig.ra Decó Katja, nata a Bolzano il giorno 27/08/1975, di cittadinanza italiana, è registrata dal 7 giugno 2011 presso il "Bundesministerium für Gesundheit" (Austria), è riconosciuta quale titolo abilitante all'esercizio dell'attività psicoterapeutica in Italia.

2. La Dott.ssa Decó Katja, già iscritta alla sez. A dell'Ordine degli psicologi della provincia di Bolzano dall'11 luglio 2001, è autorizzata, pertanto, ad esercitare in Italia l'attività psicoterapeutica, previa registrazione della relativa qualifica presso l'albo degli Psicologi dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2012

p. Il Direttore generale: PARISI

12A03854

DECRETO 13 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Zanotto Fabian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998, che recita: "Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'art. 49 relativo al riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni;

VISTO il D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO, in particolare, l'art. 60 commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

VISTA l'istanza in data 22/11/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Zanotto Fabian, nato a Caxias do Sul (Stato di Rio Grande do Sul) - Brasile il giorno 17/08/1981, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo denominato "Psicologia - Habilitação: Formação de Psicólogos", rilasciato in data 5 agosto 2006 dalla "UNISINOS - Universidade do Vale do Rio dos Sinos" di São Leopoldo (Brasile), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

PRESO ATTO che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 23 febbraio 2012, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Psicologia - Habilitação: Formação de Psicólogos", rilasciato in data 5 agosto 2006 dalla "UNISINOS - Universidade do Vale do Rio dos Sinos" di São Leopoldo (Brasile) al Sig. Zanotto Fabian, nato a Caxias do Sul (Stato di Rio Grande do Sul) - Brasile il giorno 17/08/1981, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.
2. Il Dott. Zanotto Fabian è, pertanto, autorizzato ad esercitare in Italia la professione di "Psicologo", previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2012

p. Il Direttore generale: PARISI

12A03855

DECRETO 13 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Caldonazzi Ivonne, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTI, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato Decreto Legislativo;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente "modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

VISTA l'istanza in data 07/12/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Caldonazzi Ivonne, nata a Merano (BZ) il giorno 15/04/1983, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "klinische Psychologin" e di "Gesundheitspsychologin", con cui è registrata dal 16 settembre 2010 presso il "Bundesministerium für Gesundheit" (Austria), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

PRESO ATTO che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 23 febbraio 2012, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "klinische Psychologin" e di "Gesundheitspsychologin", con cui la Sig.ra Caldonazzi Ivonne, nata a Merano (BZ) il giorno 15/04/1983, di cittadinanza italiana, è registrata dal 16 settembre 2010 presso il "Bundesministerium für Gesundheit" (Austria), è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.

2. La Dott.ssa Caldonazzi Ivonne è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di "Psicologo", previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2012

p. Il Direttore generale: PARISI

12A03856

DECRETO 14 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Wojciechowska Justyna Elzbieta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **WOJCIECHOWSKA Justyna Elzbieta,** nata a Swidnica (Polonia) il 29 agosto 1976, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di **"polozna"** conseguito nella Repubblica di Polonia al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di **ostetrica**;

VISTO il titolo di **"polozna"** conseguito presso la Scuola Professionale n. 2 "Enrico Jordan" di Wroclaw (Polonia), rilasciato in data 29 gennaio 1999;

VISTO il parere della Conferenza dei servizi espresso nella seduta del 23 luglio 2009 che ha subordinato il riconoscimento del titolo della richiedente al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di quattro semestri pari a 1800 ore o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: farmacologia, ostetricia e ginecologia, igiene, scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, medicina legale e bioetica, scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, legislazione sanitaria (acquisite conoscenze in merito al codice deontologico approvato dalla FNCO nel marzo 2000);

VISTA la nota prot. n. DGRUPS/IV/P/I.5.H.A.7.1/57146 in data 31 ottobre 2009, con la quale questo Ministero ha comunicato alla signora **WOJCIECHOWSKA Justyna Elzbieta** l'attribuzione della suddetta misura compensativa;

VISTA la nota in data 5 novembre 2009 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione, dichiara di voler effettuare il tirocinio di adattamento;

VISTA la relazione datata 30 gennaio 2012, con la quale l'Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di Laurea in ostetricia, ha fatto conoscere l'esito positivo del suddetto tirocinio;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"polozna"** conseguito in data 29 gennaio 1999, presso la Scuola Professionale n. 2 "Enrico Jordan" di Wroclaw (Polonia), dalla signora **WOJCIECHOWSKA Justyna Elzbieta** nata a Swidnica (Polonia) il 29 agosto 1976, cittadina polacca, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **ostetrica.**

Art. 2

La signora **WOJCIECHOWSKA Justyna Elzbieta** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **ostetrica** previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 marzo 2012

p. Il Direttore generale: BISIGNANI

12A03857

DECRETO 15 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mikula Ewa Halina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **MIKULA Ewa Halina,** nata a Chelm (Polonia) il 1° luglio 1964, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di **"polozna"** conseguito nella Repubblica di Polonia al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di **ostetrica**;

VISTO il titolo di **"polozna"** conseguito presso l'Istituto Paramedico Professionale di Chelm (Polonia), rilasciato in data 24 gennaio 1986;

VISTO il parere della Conferenza dei servizi espresso nella seduta del 17 dicembre 2009 che ha subordinato il riconoscimento del titolo della richiedente al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di tre semestri pari a 1350 ore o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: farmacologia, ostetricia e ginecologia, igiene, scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, medicina legale e bioetica, scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, legislazione sanitaria (acquisite conoscenze in merito al codice deontologico approvato dalla FNCO nel marzo 2000);

VISTA la nota prot. n. DGRUPS/IV/P/I.5.H.A.7/13943 in data 23 marzo 2010, con la quale questo Ministero ha comunicato alla signora **MIKULA Ewa Halina** l'attribuzione della suddetta misura compensativa;

VISTA la nota in data 13 aprile 2010 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione, dichiara di voler effettuare il tirocinio di adattamento;

VISTA la relazione datata 30 gennaio 2012, con la quale l'Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di Laurea in ostetricia, ha fatto conoscere l'esito positivo del suddetto tirocinio;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"polozna"** conseguito in data 24 gennaio 1986, presso l'Istituto Paramedico Professionale di Chelm (Polonia), dalla signora **MIKULA Ewa Halina** nata a Chelm (Polonia) il 1° luglio 1964, cittadina polacca, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **ostetrica.**

Art. 2

La signora **MIKULA Ewa Halina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **ostetrica** previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 15 marzo 2012

p. Il Direttore generale: BISIGNANI

12A03858

DECRETO 16 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mateescu Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **MATEESCU Mirela**, nata a Bucarest (Romania) il 6 settembre 1976, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**, **domeniul Sanatate si asistenta pedagogica**", conseguito presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'**agosto del 2011**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 13 dicembre 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica**”, conseguito presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Fundeni” di Bucarest nell’**agosto del 2011**, dalla signora **MATEESCU Mirela**, nata a Bucarest (Romania) il 6 settembre 1976, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **MATEESCU Mirela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 marzo 2012

p. Il Direttore generale: BISIGNANI

12A03859

DECRETO 16 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Leustean Angela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **LEUSTEAN Angela**, nata a Campulung Moldovenesc il 15 febbraio1987, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno **2009**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di **"Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno **2009** dalla sig.ra **LEUSTEAN Angela**, nata a Campulung Moldovenesc il 15/02/1987, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **LEUSTEAN Angela**, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2012

p. Il Direttore generale: BISIGNANI

12A03860

DECRETO 16 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Marin Simona Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **MARIN Simona Maria**, nata a Bucarest (Romania) il 24 giugno 1983, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist, in domeniul Sanatate, programul de studii/specializarea Asistenta medicala generala**", conseguito presso l'Università Titu Maiorescu di Bucarest, Facoltà di Medicina e Medicina dentale nel **settembre del 2010**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 21 novembre 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent medical generalist, in domeniul Sanatate, programul de studii/specializarea Asistenta medicala generala**", conseguito presso l'Università Titu Maiorescu di Bucarest, Facoltà di Medicina e Medicina dentale nel **settembre del 2010**, dalla signora **MARIN Simona Maria**, nata a Bucarest (Romania) il 24 giugno 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **MARIN Simona Maria** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 marzo 2012

p. Il Direttore generale: BISIGNANI

12A03861

DECRETO 16 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Oprescu Ana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **OPRESCU Ana**, nata a Bozovici (Romania) il 14 febbraio 1977, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**, domeniul **sanatate si asistenta pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Turnu Severin nell'**agosto del 2011**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo **PANDURU Ana**;

VISTO il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome **OPRESCU**;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 26 settembre 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist**, domeniul **sanatate si asistenta pedagogica**” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Turnu Severin nell’**agosto del 2011**, dalla signora **PANDURU Ana**, **coniugata OPRESCU**, nata a Bozovici (Romania) il 14 febbraio 1977, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **PANDURU Ana**, **coniugata OPRESCU**, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 marzo 2012

p. Il Direttore generale: BISIGNANI

12A03862

DECRETO 16 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Martin C-Tin Luminita Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **MARTIN Luminita Elena**, nata a Deva (Romania) il 2 aprile 1969, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist nivel 3 avansat**, domeniul **sanatate si asistenta pedagogica**" conseguito in Romania e rilasciato dalla Scuola Postliceale Sanitaria "Carol Davila" di Calan nell'**agosto del 2011**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO che il predetto titolo è stato rilasciato al nominativo **MARTIN C-TIN Luminita Elena**;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in data 15 febbraio 2012, ove si attesta che **MARTIN Luminita Elena** e **MARTIN C-TIN Luminita Elena** sono la stessa persona;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 25 novembre 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent medical generalist nivel 3 avansat**, **domeniul sanatate si asistenta pedagogica**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Carol Davila" di Calan nell'**agosto del 2011** dalla signora **MARTIN C-TIN Luminita Elena**, nata a Deva (Romania) il 2 aprile 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **MARTIN Luminita Elena** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 marzo 2012

p. Il Direttore generale: BISIGNANI

12A03863

DECRETO 19 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Schwendtke Doreen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **SCHWENDTKE Doreen**, nata a Stendal (Germania) il 25 settembre 1970, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Krankenschwester" (infermiera responsabile dell'assistenza generale) conseguito in Germania presso la Scuola specializzata per le professioni sanitarie a Magdeburgo in data 31 agosto 1990, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che in data 1 settembre 1990 la signora **SCHWENDTKE Doreen** ha ricevuto dal Consiglio della Città di Magdeburgo l'autorizzazione conferita dalla Repubblica Democratica Tedesca allora esistente per l'esercizio della professione di "Krankenschwester";

VISTO il certificato rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 24 giugno 2011, e relativa traduzione, il quale attesta, tra l'altro, che il titolo in possesso della richiedente è equiparato al titolo indicato, per la Germania, nell'Allegato V, punto 5.2.2., della direttiva 2005/36/CE;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Krankenschwester" (infermiera responsabile dell'assistenza generale) conseguito in Germania presso la Scuola specializzata per le professioni sanitarie a Magdeburgo in data 31 agosto 1990, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "Krankenschwester" a partire dal giorno 1 settembre 1990, dalla signora **SCHWENDTKE Doreen**, nata a Stendal (Germania) il 25 settembre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **SCHWENDTKE Doreen** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 marzo 2012

p. Il Direttore generale: BISIGNANI

12A03864

DECRETO 19 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Wedde Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **WEDDE Irina, nata JARCHOW,** nata a Halle/Saale (Germania) il 28 agosto 1969, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Krankenschwester" (infermiera responsabile dell'assistenza generale) conseguito in Germania presso la Scuola professionale VI per l'assistenza sanitaria e l'igiene ad Halle (Saale) in data 31 agosto 1993, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATO che sul titolo sopra citato la richiedente è denominata **WEDDE Irina;**

CONSIDERATO che in data 1 settembre 1993 la signora **WEDDE Irina, nata JARCHOW,** ha ricevuto dall'Autorità competente per l'assistenza sanitaria e gli affari sociali del Land Sassonia-Anhalt l'autorizzazione conferita dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di "Krankenschwester";

VISTO il certificato rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 9 novembre 2011, e relativa traduzione, il quale attesta, tra l'altro, che il titolo in possesso della richiedente è equiparato al titolo indicato, per la Germania, nell'Allegato V, punto 5.2.2., della direttiva 2005/36/CE;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Krankenschwester" (infermiera responsabile dell'assistenza generale) conseguito in Germania presso la Scuola professionale VI per l'assistenza sanitaria e l'igiene ad Halle (Saale) in data 31 agosto 1993, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "Krankenschwester" a partire dal giorno 1 settembre 1993, dalla signora **WEDDE Irina**, nata a Halle/Saale (Germania) il 28 agosto 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La richiedente, signora **WEDDE Irina, nata JARCHOW**, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 marzo 2012

p. Il Direttore generale: Bisignani

12A03865

DECRETO 19 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Guido Sabina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **GUIDO Sabina**, nata a Rocourt (Belgio) il 4 settembre 1982, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo denominato "Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)" (Brevetto di infermiera ospedaliera) conseguito in Belgio presso l'Institut Saint-Joseph Sainte-Julienne a Liegi nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente belga in data 9 dicembre 2011, e relativa traduzione, che certifica, tra l'altro, che il titolo in questione soddisfa i requisiti minimi di formazione previsti dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Belgio con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo denominato “Brevet d’infirmier(ère) hospitalier(ère)” (Brevetto di infermiera ospedaliera) conseguito in Belgio presso l’Institut Saint-Joseph Sainte-Julienne a Liegi nell’anno 2011 dalla signora **GUIDO Sabina**, nata a Rocourt (Belgio) il 4 settembre 1982, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **GUIDO Sabina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad informare questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 marzo 2012

p. Il Direttore generale: BISIGNANI

12A03866

DECRETO 19 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ewald Dagmar Carolin Elisabeth, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **EWALD Dagmar Carolin Elisabeth**, nata a Francoforte sul Meno (Germania) il 6 ottobre 1975, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Krankenschwester" (infermiera) conseguito in Germania presso la Scuola Agnes Karll della Fondazione Hospital zum heilingen Geist in data 20 marzo 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che in data 1 aprile 1998 la signora **EWALD Dagmar Carolin Elisabeth** ha ricevuto dall'Ufficio di Presidenza di Darmstadt l'autorizzazione conferita dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di "Krankenschwester";

VISTO il certificato rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 15 settembre 2011, e relativa traduzione, il quale attesta, tra l'altro, che il titolo e la formazione professionale acquisita dalla richiedente soddisfano i requisiti previsti dagli articoli 21 e 31 della direttiva 2005/36/CE, relativi al principio di riconoscimento automatico, congiuntamente alle previsioni di cui all'art. 23, comma 6, della medesima direttiva;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Krankenschwester" (infermiera) conseguito in Germania presso la Scuola Agnes Karll della Fondazione Hospital zum heilingen Geist in data 20 marzo 1998, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "Krankenschwester" a partire dal giorno 1 aprile 1998, dalla signora **EWALD Dagmar Carolin Elisabeth**, nata a Francoforte sul Meno (Germania) il 6 ottobre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **EWALD Dagmar Carolin Elisabeth** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 marzo 2012

p. Il Direttore generale: BISIGNANI

12A03867

DECRETO 19 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Antico Vincent Ronald, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale il signor **ANTICO Vincent Ronald,** nato a Bristol (Regno Unito) il 15 aprile 1975, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo professionale denominato "Bachelor of Nursing with Distinction ...*omissis*... in Adult Nursing" conseguito nel Regno Unito presso la "Edinburgh Napier University" nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che il signor **ANTICO Vincent Ronald** risulta iscritto nel Registro tenuto dal Nursing & Midwifery Council – NMC, Autorità di Governo competente del Regno Unito;

VISTA la dichiarazione rilasciata dalla sopra citata Autorità di Governo in data 24 febbraio 2012 tramite il sistema informatico IMI della Commissione Europea, che conferma, tra l'altro, che il titolo del richiedente soddisfa i requisiti previsti dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE, relativo al riconoscimento automatico;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nel Regno Unito con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo denominato “Bachelor of Nursing with Distinction ...*omissis*... in Adult Nursing” conseguito nel Regno Unito presso la “Edinburgh Napier University” nell’anno 2010, con iscrizione nel Registro tenuto dal Nursing & Midwifery Council – NMC, dal signor **ANTICO Vincent Ronald,** nato a Bristol (Regno Unito) il 15 aprile 1975, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il signor **ANTICO Vincent Ronald** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad informare questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 marzo 2012

p. Il Direttore generale: BISIGNANI

12A03868

DECRETO 19 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Pinto Araújo Sara Manuela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **PINTO ARAÚJO Sara Manuela**, nata a Fafe (Portogallo) il 29 maggio 1980, cittadina portoghese, chiede il riconoscimento del titolo professionale denominato "Carta de Curso de Bacharelato em Enfermagem" (diploma di baccellierato in infermieristica) conseguito in Portogallo presso la "Escola Superior de Enfermagem de Viseu" nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente portoghese in data 18 agosto 2011, e relativa traduzione, che certifica, tra l'altro, che il titolo in questione corrisponde a quello indicato, per il Portogallo, nell'allegato V, punto 5.2.2., della direttiva 2005/36/CE e soddisfa i requisiti di formazione previsti dall'art. 31 della medesima direttiva;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Portogallo con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo denominato “Carta de Curso de Bacharelato em Enfermagem” (diploma di baccellierato in infermieristica) conseguito in Portogallo presso la “Escola Superior de Enfermagem de Viseu” nell’anno 2002 dalla signora **PINTO ARAÚJO Sara Manuela**, nata a Fafe (Portogallo) il 29 maggio 1980, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **PINTO ARAÚJO Sara Manuela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 marzo 2012

p. Il Direttore generale: BISIGNANI

12A03869

DECRETO 19 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Natoni Silvia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **NATONI Silvia**, nata a Augusta (SR) il giorno 22 ottobre 1984, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" (infermiera ed assistente sanitaria) conseguito in Germania presso la Scuola di Infermieristica del Centro di Formazione Cristiano per professioni sanitarie dell'Ospedale "San Giuseppe" dell'Assia Centrale a Gießen in data 6 settembre 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che in data 1 ottobre 2005 la signora **NATONI Silvia** ha ricevuto dal Regierungspräsidium Darmstadt (Consiglio Regionale Darmstadt) l'autorizzazione conferita dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" (infermiera ed assistente sanitaria);

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 2 gennaio 2012, e relativa traduzione, che certifica, tra l'altro, che la formazione professionale della richiedente soddisfa i requisiti previsti dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE e che il titolo in questione è quello indicato, per la Germania, nell'allegato V.2. della medesima direttiva;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" (infermiera ed assistente sanitaria) conseguito in Germania presso la Scuola di Infermieristica del Centro di Formazione Cristiano per professioni sanitarie dell'Ospedale "San Giuseppe" dell'Assia Centrale a Gießen in data 6 settembre 2005, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" (infermiera ed assistente sanitaria) a partire dal giorno 1 ottobre 2005, dalla signora **NATONI Silvia**, nata a Augusta (SR) il giorno 22 ottobre 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **NATONI Silvia** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad informare questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 marzo 2012

p. Il Direttore generale: BISIGNANI

12A03870

DECRETO 19 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Freitag Isabell, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **FREITAG Isabell**, nata a Lahn-Gießen (Germania) il 4 aprile 1978, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Krankenschwester" (infermiera responsabile dell'assistenza generale) conseguito in Germania presso la Scuola "St. Josefs-Krankenhaus" a Gießen in data 3 settembre 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che in data 1 ottobre 2002 la signora **FREITAG Isabell** ha ricevuto dall'Amministrazione Regionale - Gießen l'autorizzazione conferita dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di "Krankenschwester";

VISTO il certificato rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 30 maggio 2011, e relativa traduzione, il quale attesta, tra l'altro, che il titolo e la formazione professionale acquisita dalla richiedente soddisfano i requisiti previsti dagli articoli 21 e 31 della direttiva 2005/36/CE, relativi al principio di riconoscimento automatico, congiuntamente alle previsioni di cui all'art. 23, comma 6, della medesima direttiva;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Krankenschwester" (infermiera responsabile dell'assistenza generale) conseguito in Germania presso la Scuola "St. Josefs-Krankenhaus" a Gießen in data 3 settembre 2002, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "Krankenschwester" a partire dal giorno 1 ottobre 2002, dalla signora **FREITAG Isabell**, nata a Lahn-Gießen (Germania) il 4 aprile 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **FREITAG Isabell** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 marzo 2012

p. Il Direttore generale: BISIGNANI

12A03871

DECRETO 19 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Koch Dennis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale il signor **KOCH Dennis**, nato a Höxter (Germania) il giorno 11 luglio 1987, cittadino tedesco, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Gesundheits- und Krankenpfleger" (infermiere responsabile dell'assistenza generale) conseguito in Germania presso la Scuola specializzata per infermieri sita nell'Ospedale Evangelico di Holzminden in data 21 settembre 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

CONSIDERATO che in data 1 ottobre 2009 il signor **KOCH Dennis** ha ricevuto dall'Autorità competente del Land Bassa Sassonia per gli affari sociali, per i giovani e la famiglia l'autorizzazione conferita dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di "Gesundheits- und Krankenpfleger";

VISTO il certificato rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 25 ottobre 2011, e relativa traduzione, il quale attesta, tra l'altro, che la formazione professionale acquisita dal richiedente soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 31 della direttiva 2005/36/CE;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Gesundheits- und Krankenpfleger" (infermiere responsabile dell'assistenza generale) conseguito in Germania presso la Scuola specializzata per infermieri sita nell'Ospedale Evangelico di Holzminden in data 21 settembre 2009, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "Gesundheits- und Krankenpfleger" a partire dal giorno 1 ottobre 2009, dal signor **KOCH Dennis**, nato a Höxter (Germania) il giorno 11 luglio 1987, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il signor **KOCH Dennis** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 marzo 2012

p. Il Direttore generale: BISIGNANI

12A03872

DECRETO 19 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Moroz Oksana Mykolayivna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la richiesta proposta in data 8 marzo 2012 con la quale la Sigra **NOSACH Oksana** nata a Khats'ky (Ucraina) il giorno 10 marzo 1981 chiede il riconoscimento del titolo di Infermiere conseguito in Ucraina nell'anno 2002;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/28594 del 12 settembre 2006 con il quale è stato riconosciuto il titolo di cui trattasi che risulta rilasciato al nominativo **MOROZ Oksana Mykolayivna,** nata a Khats'ky (Ucraina) il giorno 10 marzo 1981;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto l'interessata non si è iscritta all'albo professionale entro i due anni dalla data del rilascio;

VISTO il successivo decreto dirigenziale DGRUPS/IV/59155 del 13 novembre 2009 di rinnovo del riconoscimento del suddetto titolo professionale, il quale, anch'esso, ha perso efficacia ai sensi dell'art.50, comma 8 bis del citato D.P.R. n.394 del 1999;

VISTO il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente, Sig.ra **MOROZ Oksana Mykolayivna** ha assunto il cognome **NOSACH;**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nella Conferenza dei Servizi del 28 ottobre 2010, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della medesima Direzione per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

1. Il titolo di "Infermiere" conseguito nell'anno 2002, presso Collegio di base di Medicina di Cherkassy (Ucraina), dalla Sigra **MOROZ Oksana Mykolayivna, coniugata NOSACH,** nata a Khats'ky (Ucraina) il giorno 10 marzo 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

2. La richiedente, Sigra **NOSACH Oksana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2012

p. Il Direttore generale: BISIGNANI

12A03873

DECRETO 19 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Verena Egger, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 23/02/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Verena Egger nata a Merano (BZ) (Italia) il giorno 27/10/1975, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Fachärztin für Augenheilkunde und Optometrie" rilasciato in data 09/01/2012 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in oftalmologia;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Fachärztin für Augenheilkunde und Optometrie" rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria – in data 09/01/2012 alla Sig.ra Verena Egger, nata a Merano (BZ) (Italia) il giorno 27/10/1975, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in oftalmologia.

Art. 2

La Sig.ra Verena Egger già iscritta all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in oftalmologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2012

p. Il Direttore generale: PARISI

12A03874

DECRETO 19 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Gyongyike Kallos, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra specialista in ortognatodonzia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 30/08/2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Gyongyike Kallos nata a Tirgu Mures (Romania) il giorno 11/12/1969, di cittadinanza ungherese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Fogszabályozás szakorvosa" rilasciato in data 12/10/2006 con il n. 1168/2006 dalla Commissione d'esame nazionale - Ungheria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di odontoiatra specialista in ortognatodonzia;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

PRESO ATTO che la Sig.ra Gyongyike Kallos è stata autorizzata all'esercizio della professione di odontoiatra con decreto di questo Ministero in data 21/12/2011 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 13 del 17/01/2012 ;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Fogszabályozás szakorvosa" rilasciato dalla Commissione d'esame nazionale - Ungheria – in data 12/10/2006 con il n. 1168/2006 alla Sig.ra Gyongyike Kallos, nata a Tirgu Mures (Romania) il giorno 11/12/1969, di cittadinanza ungherese, è riconosciuto quale titolo di odontoiatra specialista in ortognatodonzia.

Art. 2

La Sig.ra Gyongyike Kallos, già iscritta all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di odontoiatra specialista in ortognatodonzia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2012

p. Il Direttore generale: PARISI

12A03875

DECRETO 20 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Konstanze Jung, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 17/01/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Konstanze Jung nata a Stendal (Germania) il giorno 11/08/1974, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung" rilasciato in data 07/06/2001 dal Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung" rilasciato dal Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin - Germania – in data 07/06/2001 alla Sig.ra Konstanze Jung, nata a Stendal (Germania) il giorno 11/08/1974, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

La Sig.ra Konstanze Jung è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2012

p. Il Direttore generale: PARISI

12A03876

DECRETO 20 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Alecse Mihaela Lacramioara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **ALECSE Mihaela Lacramioara** nata a Suceava (Romania) il giorno 27/10/1980, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo **COZMA Mihaela Lacramioara;**

VISTO il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome **ALECSE;**

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 28/11/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2010, dalla signora **COZMA Mihaela Lacramioara,** nata a **Suceava (Romania)** il **27/10/1980** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **COZMA Mihaela Lacramioara, coniugata ALECSE,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 marzo 2012

p. Il Direttore generale: BISIGNANI

12A03877

DECRETO 20 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Pinzariu Iulia Delia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **PINZARIU Iulia Delia** nata a Pascani (Romania) il giorno 04/07/1977, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica** conseguito in Romania presso al Centro di Studi "Stefan Cel Mare si Sfant" di Pascani nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 10/03/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica”** conseguito in Romania presso il Centro di Studi “Stefan Cel Mare si Sfant” di Pascani nell’anno 2010, dalla signora **PINZARIU Iulia Delia,** nata a **Pascani (Romania)** il **04/07/1977** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **PINZARU Iulia Delia** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 marzo 2012

p. Il Direttore generale: BISIGNANI

12A03878

DECRETO 20 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Antony Samy Antru Amala Rajitha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **ANTONY SAMY Antru Amala Rajitha,** nata a Rayappanpatti (India) il giorno 26 giugno 1987, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il D.M. 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *ter* , del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dalla Eupolis Lombardia;

RILEVATO il titolo professionale di cui trattasi risulta rilasciato al nominativo **Antru Amala Rajitha A.;**

VISTA la Dichiarazione di Valore rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Mumbai in data 25 novembre 2010 dalla quale si rileva che la Sigra **ANTONY SAMY Antru Amala Rajitha** (alias Antru Amala Rajitha A.) ha conseguito in India il titolo di cui trattasi;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2008 presso la "School of Nursing, Governement Stanley Hospital" di Chennai (India) dalla Sigra **Antru Amala Rajitha A.** nata a Rayappanpatti (India) il giorno 26 giugno1987**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La richiedente, sigra **ANTONY SAMY Antru Amala Rajitha** (alias Antru Amala Rajitha A.), è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2012

p. Il Direttore generale: BISIGNANI

12A03879

DECRETO 21 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Dumitrascu Luminita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTI ,altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTO il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico della richiedente il riconoscimento;

VISTO il decreto ministeriale 29 luglio 2010 n. 268, recante la disciplina delle modalità di svolgimento delle misure compensative;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale la sig.ra **DUMITRASCU Luminita** nata a Stolniceni Prajescu (Romania) il giorno 26 giugno 1967, cittadino romeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical, in profilul Medicala**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell'anno 1992, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTE le determinazioni della Conferenza dei Servizi del 18 luglio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio professionale;

VISTO il decreto direttoriale in data 15 settembre 2011 trasmesso all'interessata con nota prot. n. DGRUPS-0042999-P in data 16 settembre 2011, con il quale il riconoscimento del titolo in questione è stato subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di **3 semestri, pari a 1350 ore** o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: infermieristica generale e di comunità;

VISTA la nota in data 26 settembre 2011 con le quale il richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere la **prova attitudinale**;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale sostenuta il giorno 8 marzo 2012, da cui si evince che la sig.ra **DUMITRASCU Luminita** è **risultata idonea**;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine del servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical, in profilul Medicala**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell'anno 1992 dalla sig.ra **DUMITRASCU Luminita,** nata a Stolniceni Prajescu (Romania) il giorno 26 giugno 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2

La sig.ra **DUMITRASCU Luminita** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 21 marzo 2012

p. Il Direttore generale: BISIGNANI

12A03880

DECRETO 21 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Voiculescu Mariana Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTI ,altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTO il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico della richiedente il riconoscimento;

VISTO il decreto ministeriale 29 luglio 2010 n. 268, recante la disciplina delle modalità di svolgimento delle misure compensative;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale la sig.ra **VOICULESCU Mariana Daniela** nata a Spineni (Romania) il giorno 10 agosto 1975, cittadino romeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Obstetrica - Ginecologie**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Pitesti nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTE le determinazioni della Conferenza dei Servizi del 9 dicembre 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio professionale;

VISTO la nota prot. n. DGRUPS-0010423-P in data 10 febbraio 2009, con il quale il riconoscimento del titolo in questione è stato subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di **6 semestri, pari a 2700 ore** o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: patologia generale, patologia medica, patologia chirurgica, nursing generale e specialistico, pediatria, geriatria, medicina d'urgenza, igiene, legislazione sanitaria, organizzazione professionale e deontologia, ricerca infermieristica;

VISTA la nota in data 16 settembre 2011 con il quale il richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere la **prova attitudinale**;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale sostenuta il giorno 8 marzo 2012, da cui si evince che la sig.ra **VOICULESCU Mariana Daniela** è **risultata idonea**;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine del servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Obestetrica - Ginecologie**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Pitesti nell'anno 1997 dalla sig.ra **VOICULESCU Mariana Daniela,** nata a Spineni (Romania) il giorno 12 agosto 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2

La sig.ra **VOICULESCU Mariana Daniela** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 21 marzo 2012

p. Il Direttore generale: BISIGNANI

12A03881

DECRETO 21 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Saumya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **MATHEW Saumya,** nata a Bharananganam-Kerala (India) il giorno 25 marzo 1981, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in India nel 2006**,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2006 presso la "Vijaya School of Nursing" di Hyderabad (India) dalla Sigra **MATHEW Saumya** nata a Bharananganam-Kerala (India) il giorno 25 marzo 1981**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **MATHEW Saumya** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2012

p. Il Direttore generale: BISIGNANI

12A03882

DECRETO 21 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Jincy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **MATHEW Jincy,** nata a Palakattumala-Kerala (India) il giorno 16 maggio 1978, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India** nel 2007**,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il D.M. 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *ter* , del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 2007 presso la “Sri Sai School of Nursing” di Guntur (India) dalla Sigra **MATHEW Jincy** nata a Palakattumala-Kerala (India) il giorno16 maggio 1978**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **MATHEW Jincy,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2012

p. Il Direttore generale: BISIGNANI

12A03883

DECRETO 22 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Alvarez Rosa Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza, in data 2.5.2005, con la quale la Sig.ra Alvarez (cognome materno: Munno) Rosa Maria, nata il 4.7.1980 a Maracay (Venezuela), cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Odontologo", rilasciato in data 10.12.2004 dall' "Universidad Nacional Experimental de los Llanos centrales-Romulo Gallegos" di San Juan de Los Morros (Venezuela), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

TENUTO CONTO che nella riunione del 26.5.2005 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 12, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 20 e 27 febbraio 2012, a seguito della quale la Sig.ra Alvarez Rosa Maria è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo“Odontologo”, rilasciato in data 10.12.2004 dall’ “Universidad Nacional Experimental de los Llanos centrales-Romulo Gallegos” di San Juan de Los Morros (Venezuela) alla Sig.ra Alvarez (cognome materno: Munno) Rosa Maria, nata il 4.7.1980 a Maracay (Venezuela), cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La D.ssa Alvarez Rosa Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra, previa iscrizione all’ Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2012

p. Il Direttore generale: PARISI

12A03884

DECRETO 22 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Anna Julia Wild, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 02/01/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Anna Julia Wild nata a Rum (Austria) il giorno 11/12/1983, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Doktorin der gesamten Heilkunde" rilasciato in data 28/09/2011 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Doktorin der gesamten Heilkunde" rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria – in data 28/09/2011 alla Sig.ra Anna Julia Wild, nata a Rum (Austria) il giorno 11/12/1983, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

La Sig.ra Anna Julia Wild è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2012

p. Il Direttore generale: PARISI

12A03885

DECRETO 22 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Klaus Laimer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in chirurgia maxillo-facciale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 14/12/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Klaus Laimer nato a Merano (Italia) il giorno 28/2/1977, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Doktor der Gesamten Heilkunde" rilasciato in data 30/9/2002 dalla Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

VISTA la medesima istanza del 14/12/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Klaus Laimer ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Facharzt für Mund-, kiefer und gesichtschirurgie" rilasciato in data 21/10/2009 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in chirurgia maxillo-facciale;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di "Doktor der Gesamten Heilkunde" rilasciato in data 30/9/2002 dalla Leopold-Franzens- Universität Innsbruck - Austria - al Sig. Klaus Laimer, nato a Merano (Italia) il giorno 28/2/1977, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

Il Sig. Klaus Laimer è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3

Il titolo di "Facharzt für Mund-, kiefer und gesichtschirurgie" rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - in data 21/10/2009 al Sig. Klaus Laimer, nato a Merano (Italia) il giorno 28/2/1977, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in chirurgia maxillo-facciale.

Art. 4

Il Sig. Klaus Laimer, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'articolo 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in chirurgia maxillo-facciale, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2012

p. Il Direttore generale: PARISI

12A03886

DECRETO 22 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Cristian Razvan Ticulescu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 01/03/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Cristian Razvan Ticulescu nato a Bucarest (Romania) il giorno 23/9/1978, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală" rilasciato in data 05/05/2004 con il n. 478 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

VISTA la medesima istanza del 01/03/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Cristian Razvan Ticulescu ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Specialist în specialitatea Cardiologie" rilasciato in data 27/01/2010 con il n. 3537 dal Ministerul Sănătăţii - Romania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală" rilasciato in data 05/05/2004 con il n. 478 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti - Romania - al Sig. Cristian Razvan Ticulescu, nato a Bucarest (Romania) il giorno 23/9/1978, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

Il Sig. Cristian Razvan Ticulescu è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3

Il titolo di "Specialist în specialitatea Cardiologie" rilasciato dal Ministerul Sănătăţii - Romania - in data 27/01/2010 con il n. 3537 al Sig. Cristian Razvan Ticulescu, nato a Bucarest (Romania) il giorno 23/9/1978, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare.

Art. 4

Il Sig. Cristian Razvan Ticulescu, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'articolo 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2012

p. Il Direttore generale: Parisi

12A03887

DECRETO 23 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sava Mirela Ramona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Sava Mirela Ramona**, nata a Hirlau (Romania) il 04/06/1985 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative anche in considerazione dell'attività lavorativa svolta;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **“Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “ Grigore Ghica Voda” di Iasi nell’anno 2009 dalla sig.ra **Sava Mirela Ramona,** nata a **Hirlau** (Romania) il **4 giugno 1985**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La richiedente, sig.ra **Sava Mirela Ramona,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2012

p. Il Direttore generale: BISIGNANI

12A03888

DECRETO 23 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Stan Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Stan Mirela**, nata a Mizil (Romania) il 23 novembre 1977 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "SF.Iosif" di Bucarest nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo **Marasescu Mirela**

VISTO il certificato di matrimonio della richiedente dal quale risulta che la stessa ha assunto il cognome **STAN**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative anche in considerazione dell'attività lavorativa svolta;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria " SF. Iosif" di Bucarest nell'anno 2001 dalla sig.ra **Marasescu Mirela,** nata a **Mizil** (Romania) il **23 novembre 1977**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La richiedente, sig.ra **Marasescu Mirela** coniugata **Stan,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2012

p. Il Direttore generale: BISIGNANI

12A03889

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-SON-062) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.